

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2022, n. 7-5318

Costituzione del Fondo per le risorse decentrate relative al trattamento accessorio per il personale di categoria per l'anno 2022 e indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- la quantificazione del Fondo risorse decentrate per il salario accessorio delle categorie per l'anno 2022 avviene sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti;

- l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- il D.P.C.M. 8 marzo 2019 consente di incrementare il limite fissato dal citato art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;

- l'art. 67, comma 7 del CCNL – Funzioni locali – del 21.5.2018, prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

Visto il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019, che all'art. 33, comma 1, dispone che: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Tenuto conto del Decreto ministeriale 3 settembre 2019 attuativo il quale, nelle premesse, recita: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.”.

Dato atto che:

- le risorse decentrate 2022, determinate sulla base delle regole di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, si compongono come segue:

- art. 67 c. 1 - unico importo consolidato delle risorse stabili 2017 pari a **€ 21.454.093,00** dalle quali dedurre quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

- art. 67 c. 2 lett. a) - importo, su base annua, pari a € 83,20 per le 2494 unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, per un totale di **€ 207.501,00**

- art. 67 c. 2 lett. b) - somma corrispondente all'adeguamento delle Progressioni Economiche Orizzontali in applicazione dei nuovi importi previsti dal Contratto pari a **€ 300.705,00**

- art. 67 c. 2 lett. c) - somma corrispondente alle R.I.A. e agli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio rispettivamente negli anni da 2017 a 2020 e nell'anno 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità, pari a **€447.836,00 e € 138.859,00**

- art. 67 c. 2 lett. e) - importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito così composti:

- a) importo corrispondente alla riduzione dei fondi delle amministrazioni di provenienza e pari ad **€ 4.366.916,00**(come già definita con D,G,R, 100-6292 del 22 dicembre 2017);
- b) importo derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della L. 205/2017, finalizzato alla perequazione delle risorse per il salario accessorio nei confronti del personale trasferito a seguito della riforma Delrio, che, opportunamente depurata delle cessazioni del personale non sostituito negli anni 2016 e 2017, corrisponde a **€ 4.259.309,00**
- c) importo corrispondente agli oneri per trattamenti accessori del personale dei Centri per l'impiego trasferito nel corso del 2018 in applicazione dell'art. 1 - comma 799 - della L. 205/2017, pari a **€ 3.638.467,00**,proporzionalmente ridotto rispetto all'anno precedente, in seguito al trasferimento in APL di 14 unità avvenuto nel 2021;
- d) importo corrispondente agli oneri per trattamenti accessori del personale dell'ex ARAI transitato in Regione ai sensi del sopra citato art. 12 della L.R. 7/2018 pari a **€ 159.948,00**

Dato altresì atto che le risorse stabili ammontano ad **€ 16.637.406,00** di cui **€ 508.206,00** da non computarsi nel limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 e sono conteggiate al netto degli importi destinati agli incarichi di posizione organizzativa, pari ad **€ 18.336.228,00** (modificando in decremento di € 100.000,00 il corrispondente importo previsto per l'anno 2021), imputati a bilancio in applicazione dell'art. 15 del CCNL – Funzioni locali del 21.5.2018.

Richiamato l'art. 67, comma 3, del Contratto, il Fondo viene ulteriormente alimentato con le seguenti risorse:

- lettera c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale (L.R. 39/98, art. 1 comma 8 bis) pari ad **€363.172,00**;

- lettera d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di R.I.A. maturata dal personale cessato in corso d'anno, pari a **€ 25.859,00**

- lettera e): economie derivanti dal Fondo ore straordinarie dell'anno precedente pari ad **€ 155.406,00**

- economie da risorse stabili del Fondo anno precedente, pari ad **€ 1.874.739,00**

- risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 (AGCOM), pari ad **€ 25.000,00**

Richiamato l'art 67, comma 4, del Contratto, si ritiene opportuno mantenere le risorse di **€ 665.372,00**, corrispondenti all'1,2% del monte salari dell'anno 1997.

Considerato che i Piani della performance della Giunta e del Consiglio regionale ricomprendono gli indirizzi strategici e prioritari per l'Amministrazione e che tali indirizzi vengono successivamente attribuiti come obiettivi anche di mantenimento ai direttori e, tramite la procedura piani di lavoro, al personale dirigenziale e delle categorie.

Considerato, altresì, che gli obiettivi succitati sono correlati, ai fini del finanziamento del trattamento accessorio, alle risorse stanziare per il loro raggiungimento, anche secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 5, lett. b CCNL 2016-2018 Funzioni Locali - personale delle categorie.

Richiamato, pertanto, l'art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21.5.2018 e a fronte degli obiettivi attribuiti per l'anno in corso, si ritiene di integrare il Fondo con apposite risorse variabili correlate al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, così come definiti nei Piani della performance della Giunta e del Consiglio regionale (di cui alla D.G.R. 3-5226 del 21.6.2022 ed alla DUP 78 del 13.5.2021) quantificando le stesse in **€ 13.250.000,00** per un totale di risorse variabili soggette al limite pari a € 14.304.403,00.

Dato atto, alla luce di quanto premesso:

- che il Fondo per risorse decentrate per l'anno 2022 calcolato ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 non deve superare **€ 48.952.235,00**

- che è inferiore in quanto ammonta ad **€ 48.769.831,00** ed è ottenuto dalla somma algebrica delle seguenti voci:

totale risorse stabili € 16.637.406,00

Fondo posizioni (passato in bilancio) € 18.336.228,00

totale risorse variabili soggette al limite € 14.304.403,00

a dedurre risorse stabili non soggette al limite € 508.206,00.

Ritenuto di costituire il Fondo delle risorse decentrate relative all'anno 2022 per l'attribuzione del trattamento accessorio del personale delle categorie in **€ 33.605.436,00** come riportato nell'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; ciò nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, dal D.P.C.M. 8 marzo 2019, nonché dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

Ai fini della Contrattazione decentrata integrativa per il personale regionale delle categorie, relativa all'impiego delle risorse del Fondo per il salario accessorio per l'anno 2022, si forniscono i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:

- proseguire il progetto di valorizzazione del personale di categoria mediante l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali iniziato nel 2019;

- confermare che la percentuale di dipendenti ai quali assegnare il premio individuale previsto dall'art. 69 del CCNL 21 maggio 2018 non sia superiore al 15% di tutto il personale delle categorie non titolare di posizione organizzativa;

- confermare la disciplina delle "Indennità condizioni di lavoro" ed eventualmente implementare le "Indennità per specifiche responsabilità" di cui ai rispettivi artt. 70 bis e 70-quinquies del CCNL del 21 maggio 2018, rivedendo i criteri di individuazione e, ove necessario, la quantificazione delle indennità, nel rispetto dei limiti di cui al citato Contratto;

- prevedere l'erogazione di premi correlati alla performance per i dipendenti assunti con Contratto a tempo determinato di durata almeno annuale;

- prevedere l'incremento della retribuzione di risultato 2021 delle posizioni organizzative stabilendo una maggiorazione percentuale commisurata ai residui del Fondo posizioni del medesimo anno (le risorse AGCOM possono essere distribuite esclusivamente al personale che svolge le funzioni delegate dall'Autorità per le Comunicazioni).

Informate la RSU e le Organizzazioni sindacali del personale di categoria sulla quantificazione delle risorse.

Dato atto che le somme necessarie trovano copertura nei capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (macroaggregato 101 "Redditi da lavoro dipendente"), che risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità.

Visti:

- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni" e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile" e la circolare n. 30568 /A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017);

- la D.G.R. n. 1-4936 del 29.4.2022."Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

- la L.R. n. 5 del 29.4.2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";

- la L.R. n. 6 del 29.4.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

- la D.G.R. n. 1-4970 del 4.5.2022."Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024-;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di costituire, con le modalità e le indicazioni in premessa illustrate, il Fondo delle risorse decentrate relative all'anno 2022 per l'attribuzione del trattamento accessorio del personale delle categorie in € **33.605.436,00** come riportato nell'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, dal D.P.C.M. 15 marzo 2019, nonché dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del succitato CCNL, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, corrispondenti a Euro 18.336.228,00, non sono parte del Fondo per il salario accessorio, essendo imputate a bilancio, ma sono quantificate ai fini del rispetto del limite complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017;
- di dare atto che le somme trovano copertura rispettivamente per il ruolo della Giunta sugli appositi capitoli del macro aggregato 101 "redditi da lavoro dipendente" riguardante il personale di categoria a tempo indeterminato del Bilancio 2022, e, per il personale del ruolo del Consiglio regionale, negli stanziamenti 2022 del proprio Bilancio finanziario di previsione relativamente ai quali il Consiglio regionale provvede con proprio atto;
- di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica così come riportati in premessa;
- di demandare alla Direzione della Giunta Regionale la corretta gestione del Fondo in oggetto nel rispetto della normativa nazionale e contrattuale vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1)**FONDO RISORSE DECENTRATE 2022**

<i>Risorse stabili</i>	importi
Unico importo consolidato anno 2017- (Art. 67 c.1 CCNL 2016-18)	€ 21.454.093,00
Art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per il personale in servizio al 31.12.2015	€ 207.501,00
Art. 67 comma 2 lett. b): adeguamento PEO nuovi stipendi	€ 300.705,00
Art. 67 comma 2 lett. c): R.I.A. cessati anno 2021	€ 138.859,00
Art. 67 comma 2 lett. c): R.I.A. cessati anni precedenti	€ 447.836,00
Art. 67 comma 2 lett. e): fondo ex art. 1, comma 96 lett. a) L.56/2014 (personale trasferito ex L.R. 23/2015)	€ 4.366.916,00
Art. 67 comma 2 lett. e): art. 1 comma 800 L. 205/2017	€ 4.259.309,00
Art. 67 comma 2 lett. e): personale C.P.I.	€ 3.638.467,00
Art. 67 comma 2 lett. e): personale A.R.A.I.	€ 159.948,00
a dedurre p.o. e a.p. passate in bilancio	€ 18.336.228,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 16.637.406,00

FONDO RISORSE DECENTRATE 2022	
<i>Risorse variabili soggette al limite</i>	
Art. 67 comma 3 lett.c): art. 1 comma 8 bis L.R. 39/1998	€ 363.172,00
Art. 67 comma 3 lett.d): R.I.A. in corso d'anno	€ 25.859,00
Art. 67 comma 4: Integrazione 1,2% monte salari 1997 (ex art. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ 665.372,00
Art. 67 comma 5 lett.b): conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento (ex art. 15 c. 5) CCNL 1998/2001)	€ 13.250.000,00
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	€ 14.304.403,00
<i>Risorse variabili NON soggette al limite</i>	
Somme non utilizzate anno 2021	€ 1.874.739,00
Art. 67 comma 3: economie fondo ore straordinarie anno 2021	€ 155.406,00
Quote per la progettazione (art. 92 D.LGS. 163/2006)	
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.LGS. 50/2016)	€ 168.482,00
Compensi professionali legali per sentenze favorevoli (art. 9 L.114/2014)	€ 440.000,00
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi ISTAT, ecc. (art. 43 L. 449/1997)	€ 25.000,00
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	€ 2.663.627,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 16.968.030,00
TOTALE risorse	€ 33.605.436,00